



## COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

**Prot. n. 33304**

ORDINANZA n° 391 del 03 -07 – 2010

### IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza,

**CONSIDERATO** che in varie parti del territorio comunale si verificano problematiche legate al fenomeno della prostituzione che possono dar luogo sia a fatti criminosi quali lo sfruttamento della prostituzione, sia a comportamenti lesivi del pubblico decoro;

**VISTO** che tali fenomeni possono altresì impedire e/o rendere difficoltosa la libera fruizione di strade e spazi pubblici;

**RITENUTO** necessario adottare provvedimenti aventi la finalità di contrastare la realizzazione di tali condotte;

**VISTO** che, in base a quanto previsto dall'articolo 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000 il Sindaco può adottare provvedimenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**INQUADRATO** il provvedimento tra gli interventi di competenza del Sindaco;

**VISTA** l'ordinanza n° 445 del 31 Ottobre 2007;

**VISTO** l'art 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

**RICHIAMATO** l'art 2 del D.M. 05/08/2008

**VISTA** la preventiva comunicazione al Prefetto di cui all'art.6 comma 4 del D.L.n°92 del 23/05/2008 convertito in L. n°125 del 24/07/2008;

### ORDINA

ai conducenti dei veicoli sulla pubblica via e su tutte le aree soggette a pubblico passaggio del territorio comunale ove stazionino soggetti che, per le condizioni di attesa a margine della carreggiata, di atteggiamiento o di abbigliamento atti ad attirare l'attenzione dei conducenti appaiano dediti all'offerta di prestazioni sessuali a pagamento che è vietato:

- a) procedere a passo d'uomo, dovendosi invece regolare la velocità in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni disordine per la circolazione;
- b) eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente;
- c) eseguire qualsiasi manovra di accostamento e/o di fermata anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni.

I suddetti comportamenti sono vietati anche quando siano finalizzati a lasciare scendere i soggetti sopra indicati, dal veicolo che si conduce.

### **ORDINA ALTRESI'**

Che è vietato su tutto il territorio comunale, sulla pubblica via e su tutte le aree soggette a pubblico passaggio, assumere atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamenti tali da offendere la pubblica decenza che manifestino inequivocabilmente l'intendimento di offrire prestazioni sessuali a pagamento.

Fatte salve altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, l'accertamento delle violazioni previste nella presente ordinanza comportano a carico dei trasgressori, a norma dell'articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, nonché dell'articolo 6 bis della legge 125 del 24/07/2008, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 689/81 ai trasgressori verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50,00 (doppio del minimo).

Contro la presente ordinanza che è immediatamente esecutiva, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, potrà essere proposto ricorso per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge, entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale Amministrativo competente; ovvero in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199 potrà essere proposto ricorso straordinario al capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

La Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate di dare esecuzione alla presente Ordinanza.

Carrara, 02 Luglio 2010

**IL SINDACO**  
Angelo Zuffiani  
